



ADC

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
Sindacato Nazionale Unitario



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



UNAGRACO



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®**

UN.I.CO.
UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI

Egregio
Direttore Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Rossella ORLANDI
Via Cristoforo Colombo, n. 426
C/D
00145 – Roma

e, per conoscenza

Egregio
Presidente del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Dott. Gerardo Longobardi
Piazza Della Repubblica, 59
00185 Roma

loro email

OGGETTO: Adeguamento Polizza Responsabilità Civile Professionale – Novità introdotte dal D.lgs. 175/2015. Richiesta di chiarimenti. Problema urgente sui Visti di Conformità per Crediti da Modello Unico, IRAP, IVA.

Le sottoscritte Associazioni sindacali di categoria, riunite in coordinamento,

PREMESSO CHE

- con l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2014 (a partire dunque dal 13.12.2014), oltre alla iniqua ed inattuabile disciplina sanzionatoria collegata al rilascio dei visti di conformità sulle dichiarazioni precompilate (modello 730), sono state modificate le condizioni minime richieste per la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale, necessarie per ottenere l'abilitazione al rilascio del "Visto di

conformità” sui modelli di dichiarazioni fiscali per le compensazioni dei crediti tributari (Iva, Irpef, Ires ed Irap) di importo superiore ad € 15.000,00;

- in particolare, le novità principali sono state introdotte con l’art. 6 del D.Lgs. 175/2014 e riguardano:
 - l’aumento del massimale minimo obbligatorio da € 1.033.0000,00 ad € 3.000.000,00, a seguito di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
 - l’introduzione, nel contratto assicurativo, di una specifica clausola, che estenda la copertura al rischio di sanzioni tributarie irrogate direttamente nei confronti del professionista, in base alla quale la copertura dovrà operare altresì *“a garanzia del bilancio dello Stato o del diverso ente impositore per le somme di cui all’Art. 39 co. 1 lettera a) del D. Lgs. N. 241/1997”*;
- rimandando ad altra sede il necessario confronto sulla già criticata nuova disciplina sanzionatoria sopra richiamata, qui le scriventi intendono limitare la richiesta di una trattazione urgente dei problemi che si sono riversati sulla preesistente disciplina dell’apposizione del Visto di conformità sui Crediti emergenti dai Modelli Unico, IRAP e IVA;

PRESO ATTO CHE

- sulla base del dettato normativo, le novità sopra descritte introdotte dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, risultano applicabili in modo estensivo a tutti i soggetti che rilasciano i visti di conformità ai fini della compensazione dei crediti tributari di importo superiore ad € 15.000,00 e non solo ai soggetti che trasmettono/elaborano le dichiarazioni precompilate (Modelli 730) ai quali invece sarebbe applicabile il nuovo regime sanzionatorio previsto dal rinnovato art. 39 co. 1 lettera a) del D. Lgs. N. 241/1997;
- risulta, al momento, di difficile attuazione giuridica/legale il rilascio dell’estensione di copertura assicurativa professionale al rischio per le sanzioni tributarie irrogate direttamente nei confronti del professionista, come segnalato da diverse compagnie assicurative - anche sulla scorta di Circolari della stessa dell’ISVAP (oggi IVASS) - che hanno ritenuto opportuno sospendere momentaneamente il rilascio di tale estensione, al fine di risolvere preventivamente le problematiche giuridiche e interpretative e limitare l’adeguamento delle polizze unicamente con riferimento al massimale di Euro 3.000.000,00;

CHIEDONO ALLA S.V. ILL.MA

- **di chiarire** la propria posizione in merito alla possibilità di considerare adeguata, con esclusivo riferimento ai modelli dichiarativi Modello Iva, Modello Irap, Modello Unico, non esteso quindi al Modello 730 precompilato, - ai fini dell’apposizione del “Visto di conformità” per le compensazioni dei crediti tributari risultanti dalle predette dichiarazioni - la polizza di responsabilità civile professionale, con massimale minimo obbligatorio di € 3.000.000,00, pur se priva della clausola di estensione della copertura assicurativa al rischio di sanzioni tributarie dirette nei confronti del professionista;


- di tener conto che, ancora una volta, viene introdotto un aggravio, anche economico, nei confronti dei soggetti che sono al fianco dell'Amministrazione Finanziaria nell'attività di supporto agli operatori economici e ai contribuenti in generale;
- di voler porre in essere ogni opportuno provvedimento per rendere attuabili gli adempimenti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 175/2014, considerando gli impedimenti, i vincoli e le contraddizioni normative esistenti e rendere applicabile da subito la disciplina – preesistente – del Visto di Conformità per i Crediti emergenti dai Modelli Unico, IRAP e IVA, così da consentire, tenuto anche conto del particolare momento di difficoltà generale, agli operatori economici di poter utilizzare legittimamente e con celerità i crediti di imposta.

Con osservanza.

Milano, 13 febbraio 2015


Vilma Iaria

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti



Roberta Dell'Apa

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti



Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti



Amedeo Sacrestano

Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti



Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili



Fazio Segantini


Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili



Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti



**Per qualsiasi comunicazione con riferimento alla presente per il Coordinamento unitario:
segreteria@aidc.pro**